



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 50 DEL 11/09/2014

Oggetto: **RETTIFICA DELL'ALiquOTA TASI 2014, DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 41 DEL 06.08.2014, PER ERRORE MATERIALE.**

L'anno **Duemilaquattordici**, il giorno undici del mese di **Settembre**, alle ore 21:00, nella sede comunale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

(omissis il verbale)

PRESIEDE il SINDACO dott. . TOTI GABRIELE

Dei componenti il Consiglio Comunale:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1.	TOTI GABRIELE	X		11.	MORETTI GIORGIO	X	
				12.	FANTOZZI LAURA	X	
2.	TURINI GRAZIANO	X		13.	MOLA LUIGI		X
3.	NARDINELLI GIULIO	X		14.	ROSSI AURORA	X	
4.	BONCIOLINI CHIARA	X		15.	GIOSAFAT SCADUTO		X
5.	GROSSI FEDERICO	X		16.	DE MONTE CRISTINA	X	
6.	NELLI ANDREA	X		17.	TRASSINELLI LUCA	X	
7.	BOLDRINI DAVID	X		18.			
8.	MEROLA LIDA	X		19.			
9.	MAFFEI VERONICA	X		20.			
10.	BERTONCINI ANTONIO	X		21.			
						15	2

ne risultano **PRESENTI** n. 15 e **ASSENTI** n. 2.

PARTECIPA il dott. PELLEGRINO ANTONIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO CHE:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definite ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;
- ai sensi del comma 682 della Legge n. 147/2013, il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- ai sensi del comma 683 della Legge n. 147/2013 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi del comma 682;
- le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- per quanto previsto dal comma 676 della Legge n. 147/2013 l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 640-680 della Legge n. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
- modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito nella Legge n.68 del 2 maggio 2014 ha disposto che per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui sopra, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

VISTO che con delibera del C.C. n. 41 del 06.08.2014 sono state fissate le aliquote TASI per l'anno 2014;

VISTO che nella predetta delibera, in sede di discussione consiliare, è stato approvato il seguente emendamento proposto dal Sindaco:

“applicazione dell'aliquota pari all'1 per mille all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, di proprietà di un soggetto passivo nel caso in cui lo stesso o un suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 100%, oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della Legge 05.02.1992 n. 104, con ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00 previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31.12.2014.”;

VISTO che nella predetta delibera del C.C. n. 41 del 06.08.2014, pubblicata nei termini di legge all'albo pretorio dell'Ente, per mero errore materiale, è stato riportato l'emendamento suindicato in maniera non corretta indicando per la fattispecie prevista l'aliquota pari allo 0,1 per mille anziché quella corretta dell'1 per mille;

RICORDATO che la rettifica è un atto amministrativo, diretto all'eliminazione degli errori ostativi o materiali, che inficiano il provvedimento, introducendo quelle correzioni, aggiunte e sostituzioni, idonee a rendere l'atto conforme alla reale volontà della Pubblica amministrazione. La rettifica costituisce estrinsecazione del principio di conservazione del provvedimento amministrativo, avente la funzione di evitare la rimozione di un provvedimento amministrativo, quando esistano presupposti, tali da consentire un “salvataggio” del medesimo. In omaggio a tale principio, l'azione amministrativa deve essere

indirizzata allo svolgimento di interessi pubblici, i quali appaiono concretizzati in maniera più puntuale, ove si consenta all'Autorità competente di non paralizzare la propria procedura, ogni volta in cui incorra in blande imperfezioni, concernenti la veste esteriore del provvedimento o di un atto endoprocedimentale;

RICORDATO, inoltre, che secondo la recente giurisprudenza, il provvedimento di rettifica:

- a) non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna valutazione, più o meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato posto in essere dalla Pubblica amministrazione;
- b) non coinvolge la valutazione dell'interesse pubblico sotteso all'emanazione del provvedimento di primo grado;
- c) non comporta alcuna valutazione tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato;
- d) non richiede una motivazione rigorosa, ma solo la precisa indicazione dell'errore materiale da correggere;
- e) si distingue dalla regolarizzazione e dalla correzione, le quali, normalmente, comportano l'integrazione dell'atto;
- f) non è assoggettato alla disciplina, prevista dall'articolo 21-nonies della legge n.241/1990;

RILEVATO che la reale ed effettiva volontà del Consiglio Comunale è stata erroneamente trasposta nel citato provvedimento deliberativo, per cui occorre procedere alla rettifica;

RITENUTO pertanto di rettificare l'errore materiale suindicato e provvedere ad approvare le seguenti aliquote TASI per l'anno 2014:

<p>a) aliquota pari al 3,3 per mille per abitazione principale di categoria A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze .</p>
--

Per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze:

- l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - l'unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze;
- Alle abitazioni come sopra definite si applicano le seguenti detrazioni:

Importo complessivo rendita catastale (espressa in euro) NON RIVALUTATA DEL 5% dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale + pertinenze	euro
RENDITA MINORE O UGUALE A 300 euro	110,00
RENDITA SUPERIORE A 300 E MINORE O UGUALE A 600	80,00
RENDITA SUPERIORE A 600 E MINORE O UGUALE A 900	60,00
RENDITA SUPERIORE A 900 E MINORE O UGUALE A 1200	30,00
RENDITA SUPERIORE A 1200	0,00

- la detrazione suindicata è UNICA e non è applicabile per scaglioni di rendita;
- la rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze non sono rivalutate del 5%;

DETRAZIONE FIGLI:

- pari a 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La detrazione NON SI APPLICA per quelle fattispecie in cui rendita catastale ai fini TASI (abitazione principale+pertinenze) risulta essere superiore a 1.200 euro .

b) aliquota pari all'1 per mille all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, di proprietà di un soggetto passivo nel caso in cui lo stesso o un suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 100%, oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della Legge 05.02.1992 n. 104, con

ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00 previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31.12.2014.

c) aliquota pari al 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locate

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni, che si allegano all'originale del presente atto;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 1 (Rossi), astenuti n. 2 (De Monte, Trassinelli), su n. 15 Consiglieri presenti e n. 13 Consiglieri votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. DI RETTIFICARE, in base alle motivazioni indicate nella premessa del presente atto, l'aliquota TASI per l'anno 2014, riportata nella deliberazione del C.C. n. 41 del 06.08.2014, inserendo per la fattispecie riferita "all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, di proprietà di un soggetto passivo nel caso in cui lo stesso o un suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 100%, oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della Legge 05.02.1992 n. 104, con ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00 previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31.12.2014" l'aliquota pari all'1 per mille anziché quella indicata in maniera errata pari allo 0,1 per mille.

2. DI CONFERMARE le altre aliquote TASI disposte con deliberazione del C.C. n. 41 del 06.08.2014, immediatamente eseguibile.

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione produce i suoi effetti ex tunc e, pertanto, fin dal momento in cui la deliberazione n. 41 di data 06.08.2014 è stata posta in essere.

Inoltre considerata l'urgenza del presente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con:

voti favorevoli n. 12

voti contrari n. 1 (Rossi)

voti astenuti n. 2 (De Monte, Trassinelli)

su n. 15 Consiglieri presenti e n. 13 Consiglieri votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA DI CONSIGLIO n° 50 del 11/09/2014 - Comune di Castelfranco di Sotto

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

PELLEGRINO ANTONIO

TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.